

AOGAB Ministro  
Prot. Interno del 16/11/2018  
Numero: **0011182**  
Classifica:



CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI MISSEMIPIAAF

Reg.ne Prev. n.

215  
21 MAR 2019

IL MAGISTRATO


CORTE DEI CONTI



0037437-14/12/2018-SCCLA-Y29PREV-A

RESTITUITO

CORTE DEI CONTI



0000800-10/01/2019-SCCLA-Y29PREV-A

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 33 e 34;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105;

**VISTO** il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143";

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

**VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

**VISTI** gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 pubblicati sulla G.U.U.E. C 204 del 1 luglio 2014;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**VISTO** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;

**VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, recante ulteriori interventi urgenti per la continuità operativa del settore zootecnico;



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

**VISTA** l'ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione n. 5 del 28 novembre 2016 recante interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici di cui trattasi;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione n. 9 del 14 dicembre 2016 recante interventi per la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;

**CONSIDERATI** gli eventi sismici che hanno colpito le popolazioni delle Regioni Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio a partire dal 24 agosto 2016;

**CONSIDERATO** che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli della Regione Abruzzo con pec n. 282156 del 12 ottobre 2018, della Regione Lazio con pec n. 65734 del 22 ottobre 2018, della Regione Marche con pec n. 1185615 del 22 ottobre 2018 e della Regione Umbria con pec n. 0226514 del 22 ottobre 2018;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, provvedere alla definizione degli aiuti da concedere in ambito agricolo nelle zone colpite dal sisma

**DECRETA**

**Articolo 1**

*Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 di cui all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) *“immobile ad uso produttivo”*: l'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici;
- b) *“beni mobili strumentali”*: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante *“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”*;



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

c) “scorte” e “prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio”: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa.

## **Articolo 2**

### ***Interventi finanziabili***

1. Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:

a) il ripristino di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite, conformemente alla sezione 1.2.1.1 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020;

b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti, conformemente alla sezione 1.2.1.1 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020;

c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, conformemente alla sezione 1.2.1.1 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020;

d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola, conformemente alla sezione 1.2.1.1 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020;

e) la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale, conformemente alla sezione 1.1.1.1 punto (143) lettera e) degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020;

2. Sono stati concessi aiuti, tramite acquisto o noleggio, per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati, in base ai decreti legge n. 189/2016 e n. 8/2017, e alle ordinanze n. 393/2016 e n. 9/2016.

3. Gli interventi finanziabili per i danni causati all’attività agrituristica sono i seguenti:

a) il ripristino di immobili destinati ad attività agrituristica danneggiati e la ricostruzione di immobili distrutti o la demolizione degli immobili danneggiati destinati all’attività agrituristica, al



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività in essi stabilita, conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti destinati all'attività agrituristica, conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014;

c) il ristoro dei danni subiti per scorte e prodotti di stoccaggio, destinati all'attività agrituristica, conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014;

### **Articolo 3**

#### ***Costi ammissibili e intensità dell'aiuto***

1. Per gli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati a scelta da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione. Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 per cento conformemente alla sezione 1.2.1.1 punto (345) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020. L'importo degli aiuti è ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* i danni materiali sono calcolati conformemente alle disposizioni alla sezione 1.2.1.1 punto (340) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020. Le spese per la delocalizzazione saranno considerate ammissibili entro i limiti del valore del danno subito. In ogni caso, non sono concessi aiuti per la delocalizzazione di immobili danneggiati, qualora gli stessi possono essere riparati o ristrutturati, entro i limiti del danno subito.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, la perdita di reddito deve essere calcolata esclusivamente conformemente alla sezione 1.2.1.1 punto (341) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020. E' possibile utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua, come previsto al punto (343) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento conformemente alla sezione 1.1.1.1 punto (144) lettera *f)* degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e l'intensità



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

massima dell'aiuto non supera il 100 per cento. Non possono essere concessi gli aiuti previsti al punto (145) degli Orientamenti. In caso di concessione di aiuti a grandi imprese, ai sensi della definizione contenuta nel punto 35(14) degli Orientamenti, sono previste le condizioni aggiuntive riguardanti la proporzionalità dell'aiuto in conformità ai punti (95), (96) e (97), degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020.

5. I costi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, possono sommarsi agli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* a condizione che gli impianti temporanei delocalizzati vengano rimossi una volta completati i lavori di ripristino delle strutture originarie.

6. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3 i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ai beni (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte). Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che i beni colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore dei beni immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

7. Il danno è calcolato a livello di singolo beneficiario e l'aiuto gli viene versato direttamente, conformemente alla sezione 1.2.1.1 punti (333 e 339) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020.

8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

**Articolo 4**  
**Beneficiari**

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e all'articolo 2, comma 2 del presente decreto tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Per gli aiuti agli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformità ai punti 70 e 71 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 comprese le condizioni aggiuntive di cui ai punti 72 e 73 in caso i beneficiari siano grandi imprese. Sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi della definizione contenuta nel punto 35(15) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non sia stato effettuato tale rimborso.

3. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 2, comma 3 le imprese che svolgono attività agrituristica ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e conformemente alla legge regionale del 31 luglio 2012, n. 38 (Abruzzo), al regolamento regionale 1 Dicembre 2017, n. 29 (Lazio), alla legge regionale del 14 novembre 2011, n. 21 (Marche), alla legge regionale del 9 aprile 2015, n. 12 (Umbria), colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

## **Articolo 5**

### ***Finanziamento dell'aiuto***

1. Il contributo per gli aiuti a sostegno delle imprese colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 del presente decreto avviene a valere sulle seguenti risorse:
  - a) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione Europea istituito con il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002;
  - b) risorse di cui all'art. 2 della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 recante proroga dello stato di emergenza (pubblicata il 3 marzo 2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52),
  - c) risorse di cui all'art. 1, comma 4 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189;
  - d) risorse di cui all'art. 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189;
  - e) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

## **Articolo 6**

### ***Cumulabilità dei contributi***

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti de minimis, e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:
  - a. riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
  - b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto pertinenti indicati all'articolo 3 del presente decreto;
2. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) del presente decreto.

## **Articolo 7**

### ***Entrata in vigore***

1. Gli aiuti elencati all'art. 2, comma 1, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b) e dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, possono essere concessi dalla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
2. Gli aiuti di cui all'art. 2, comma 3 sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 e sono concessi successivamente all'invio delle informazioni sintetiche, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014.

## **Articolo 8**

### ***Pubblicazione e trasparenza***

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) conformemente al punto (128) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020. Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Gian Marco Centinaio